

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3040/79 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1979

che ripartisce i contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri e per taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3029/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che fissa per il 1980 contingenti quantitativi comunitari all'esportazione per talune ceneri o per taluni residui di rame, nonché per taluni cascami e rottami di rame, di alluminio e di piombo ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente all'articolo 2 del suddetto regolamento (CEE) n. 3029/79 per la ripartizione dei contingenti è opportuno tener conto dei fabbisogni stimati, nonché delle possibilità di esportazione precedentemente aperte per i prodotti in questione;

considerando che è necessario stabilire per la riserva comunitaria modalità di gestione più flessibili che

permettano a tutti gli esportatori l'accesso uguale e continuo ai contingenti fino al loro esaurimento;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti quantitativi comunitari all'esportazione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3029/79 per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1980 sono ripartiti tra gli Stati membri come segue, senza pregiudizio dell'articolo 4:

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti	Quantitativi (tonnellate)	
ex 26.03	Ceneri e residui di rame e leghe di rame	R. f. di Germania	7 700
		Francia	5 000
		Italia	1 250
		Benelux	1 150
		Regno Unito	2 600
		Danimarca	1 300
		Irlanda	—
		+ riserva comunitaria	2 000

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1979, pag. 31.

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione dei prodotti	Quantitativi (tonnellate)	
ex 74.01	Cascami e rottami di rame e leghe di rame	R. f. di Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Danimarca Irlanda + riserva comunitaria	10 900 7 900 1 550 3 490 2 250 480 480 1 350
76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	R. f. di Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Danimarca Irlanda + riserva comunitaria	2 200 900 565 800 800 50 — 285
78.01 B	Cascami e rottami di piombo	R. f. di Germania Francia Italia Benelux Regno Unito Danimarca Irlanda + riserva comunitaria	705 470 250 140 395 100 — 190

Articolo 2

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 1, paragrafo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 4, è utilizzata sino a concorrenza del 70 % o più, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a

quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 3

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 2 sono valide fino al 31 dicembre 1980.

Articolo 4

Gli Stati membri riversano alla riserva, entro il 1° novembre 1980, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1980 la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 5

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 1 e 2 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le modifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 ottobre 1980, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri decidono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle esportazioni dei prodotti in questione sulle loro

aliquote, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalle autorizzazioni o dai documenti doganali all'esportazione.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle esportazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 7

Gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica fino al 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
